



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA, CON ALLEGATI, FATTO A KIGALI IL 20 AGOSTO 2018

Art. 14 (Accordo)

- CONVERSIONE E TRASFERIMENTO DELLE ENTRATE

1. Ciascuna Parte Contraente consente ai vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente il diritto di vendere liberamente i servizi aerei in valuta domestica e/o in valuta convertibile, ivi inclusi i servizi supplementari resi sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della propria rete e sulle reti di altri vettori, sia direttamente che per il tramite di agenti. 2. I vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente sono liberi di effettuare il trasferimento all'estero degli incassi al netto delle spese ottenuti dalla vendita di servizi di trasporto per passeggeri, merci e posta, compresi i relativi interessi bancari senza alcun ritardo o limite e nel rispetto delle regole procedurali dell'altra Parte Contraente. 3. Ciascuna Parte Contraente garantisce ai vettori designati dell'altra Parte Contraente l'esecuzione dei trasferimenti in valuta liberamente convertibile entro un massimo di trenta (30) giorni dalla data della richiesta. A tali trasferimenti viene applicato il tasso di cambio in vigore alla data della vendita. I trasferimenti vengono effettuati sulla base di un tasso di cambio ufficiale o, in assenza di un tasso di cambio ufficiale, al tasso di cambio prevalente sul mercato dei cambi per i pagamenti correnti. 4. I privilegi specificati ai paragrafi precedenti sono concessi esclusivamente a condizione di stretta reciprocità. Qualora una Parte Contraente imponga limitazioni o ritardi ai trasferimenti dei vettori designati dell'altra Parte Contraente, quest'ultima ha la facoltà di sospendere l'esercizio da parte dei vettori designati della prima Parte Contraente dei diritti specificati ai precedenti paragrafi 2 e 3 del presente Articolo. 5. Laddove il sistema di pagamento tra le Parti sia disciplinato da uno specifico accordo, detto accordo prevale.

Versione in vigore dal 18 febbraio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018

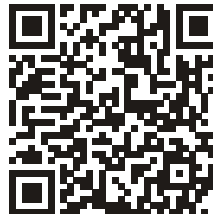
Estremi	Legge 21 gennaio 2022, n. 10
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-10-2022/accordo-art-14>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it